

## **LA MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI - IL D.LGS.VO 4 MARZO 2010, N. 28.**

### **1. INTRODUZIONE.**

Con il D.Lgs.vo 4 Marzo 2010, n. 28 si è inteso dare attuazione all'articolo 60 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

In base a questa normativa chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

Il Decreto in questione pone una normativa di base per l'argomento, prevedendo la necessità per singoli organismi di conciliazione di darsi un proprio regolamento specifico sulla procedura.

Nel far ciò essi dovranno, comunque, garantire la riservatezza del procedimento, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurino l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

### **2. LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA.**

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi;
- contratti bancari e finanziari;

è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs.vo 4 Marzo 2010, n. 28 ovvero di altre normative specifiche predisposte ad hoc.

Si dice che in questi casi l'esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio, tanto che esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi dall'inizio della mediazione.

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Si noti bene che lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale.

### **3. LE ECCEZIONI.**

La mediazione non è obbligatoria:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

- c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- e) nei procedimenti in camera di consiglio;
- f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

#### **4. LA MEDIAZIONE CONCORDATA.**

Fermo quanto previsto in tema di mediazione obbligatoria e le relative eccezioni e salva la richiesta e la conseguente concessione di provvedimenti cautelari ed urgenti, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o di conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi dall'inizio della mediazione.

Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi.

La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto.

In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

#### **5. LA MEDIAZIONE FACOLTATIVA.**

Fermo quanto previsto in tema di mediazione obbligatoria e le relative eccezioni e salva la richiesta e la conseguente concessione di provvedimenti cautelari ed urgenti, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione.

L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi dall'inizio della mediazione e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

#### **6. I DOVERI DELL'AVVOCATO RISPETTO ALLA MEDIAZIONE.**

All'atto del conferimento dell'incarico, l'Avvocato è tenuto a informare il proprio assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali inerenti.

L'Avvocato informa, altresì, il proprio cliente dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto.

In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'Avvocato e l'assistito è annullabile.

#### **7. I DOVERI DEL GIUDICE RISPETTO ALLA MEDIAZIONE.**

Il documento di cui al paragrafo che precede e che contiene l'informativa sulla possibilità della mediazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio.

Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non rileva d'ufficio alla prima udienza l'improcedibilità della domanda civile per mancato esperimento della mediazione (nei casi in cui essa è obbligatoria), quantomeno informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione stessa (se essa è solo facoltativa).

In entrambi i casi, il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi dall'inizio della mediazione.

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

## **8. IL PROCEDIMENTO.**

### **Istanza di mediazione.**

Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

La mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.

L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate alle controparti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce, altresì, la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di mancata conciliazione presso la segreteria dell'organismo.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Nelle medesime controversie, se l'organismo non può nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

In tal caso il regolamento di procedura dell'organismo dovrà prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

### **La procedura.**

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.

Il periodo di quattro mesi per la mediazione ed ogni altro termine assegnato dal giudice per essa non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. Legge Pinto).

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

### **Il conciliatore e l'istruttoria.**

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o, comunque, nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate - salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni - il mediatore è, altresì, tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non

possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

#### **Il raggiungimento della conciliazione.**

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze in tema di spese processuali in caso di rifiuto della sua proposta.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto.

Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della sua regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.

Esso costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

#### **La mancata conciliazione.**

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale di mancata conciliazione è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

### **9. INCIDENZA DELLA MEDIAZIONE SULLE SPESE DI GIUDIZIO.**

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato

la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'eventuale esperto nominato per le controversie ad alto contenuto tecnico.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto.

In tal caso, il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese.

#### **10. AGEVOLAZIONI FISCALI NELLA MEDIAZIONE.**

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Infine, alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00.

In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.